



Comune di Trapani

Ufficio del Personale

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1

Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuata sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 6- 6 bis e 6 ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs 267/00 (art. 279 del testo coordinato ordinamento amministrativo Enti Locali), e dall'art.3, commi 55, 56 e 57, della L.n 244/2007, modificate dall'art.46 del DL n.112/08 e s.m.i, d'ora in avanti "incarichi", nonché il relativo regime di pubblicità.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuata, si identificano in prestazione d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e, tendenzialmente, destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi di collaborazione coordinata che continuata, compresi nell'ambito di applicazione del regolamento sono i seguenti:

a) incarichi di studio afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e potrà, quindi, da questo essere utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, attività tutte che presuppongono la preventiva definizione di programmi da parte dell'ente;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio, su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;

d) collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale (co.co.co/occasionali);

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuata, si identificano in prestazione d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente, non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

6. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:

- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte della P.A degli incarichi a esterni;
- rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità.

Art. 2

Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organo di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche);
 - c) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per la legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
 - d) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione, arbitrati e consulenze tecniche di parte;
 - e) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - f) ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici nonché per programmi finanziati con fondi europei (finalità di cui all'art. 1, comma 5, Legge 144/99);
 - g) agli "esperti" del Sindaco, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992;
 - h) docenze a specialisti, società e istituti universitari per la formazione dei dipendenti;
 - i) agli incarichi professionali di cui alla legge regionale n. 7/2002 e s.m. e i. nonché al codice dei contratti approvato con D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 - l) agli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;
 - m) perizie giurate di stima, collegate a procedure amministrative o giurisdizionali in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
 - n) ad ogni altro incarico per il quale la legge disciplini puntualmente ed espressamente il ricorso ad altre procedure.
2. Sono, altresì, esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali e di carattere urgente che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, purchè il compenso annuo sia di entità non superiore ad € 1.200,00. Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. In ogni caso devono essere pubblicizzati.
3. Per il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui alla legge 109/94 come introdotta con modifiche dalla legge regionale n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni e, quindi, ivi compresi tutti gli incarichi previsti da tale normativa, nonché per il conferimento degli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio, rimangono vigenti le previsioni normative, relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica.

Art. 3

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione

1. Possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste

nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale;

2. Nei provvedimenti di conferimento di tali incarichi sarà espressamente citata la norma di legge o il programma approvato dal Consiglio.

Art. 4

Determinazione della spesa annua massima

1. Il limite massimo della spesa annua che può essere destinata per il finanziamento degli incarichi è fissato nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Settore finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

Art. 5

Ricorso ai collaboratori esterni

1. I Dirigenti (di seguito responsabili competenti), sono i soggetti competenti all'affidamento degli incarichi. Essi, qualora intendano avvalersene, previa la valutazione di rispondenza con gli obiettivi del Peg, ed una volta verificati i presupposti previsti dal presente Regolamento, possono adottare la determina. Per l'esecutività della determina occorre acquisire, tra l'altro, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e comunicazione preventiva all'organo di Revisione Economico - Finanziaria ai sensi dell'art.1, comma 42, L. 311/2004.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o, comunque, riconducibili alle mansioni istituzionali dell'ente, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 6

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (ferme restando l'assoluta inderogabilità del requisito della specializzazione medesima). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel Settore.

Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che per specifiche attività determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento degli incarichi.

2. I presupposti di legittimità, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento dell'incarico sono i seguenti:

- a) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'assenza di strutture organizzative o professionalità o risorse umane interne all'Ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi programmati; l'avvenuta verifica di tale circostanza deve essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico;

- b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
 - c) l'oggetto di cui alla lett. b) deve essere strettamente collegato a programmi di attività, ad obiettivi e progetti specifici e determinati da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario, o di altro livello previsto dalle normative specifiche di settore;
 - d) si deve verificare che in termini di rapporto tra benefici e costi vi sia convenienza per l'ente;
 - e) gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione;
 - f) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea o eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni anche comportanti l'iscrizione in ordini e/o albi.;
 - g) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - h) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe professionali, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - i) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai successivi articoli.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuata per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art. 7

Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne

1. Si potrà ricorrere al conferimento degli incarichi di collaborazione qualora venga dichiarata l'impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dell'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare.
2. Allo scopo di accertare, e quindi dichiarare, l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno dell'ente, viene seguita la seguente procedura:
 - a) il responsabile competente invia al Segretario, o al Direttore Generale ove nominato, una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando, altresì, le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;
 - b) il Segretario/Direttore Generale può decidere, se lo ritiene opportuno, di inviare ai Responsabili degli altri Settori, apposita richiesta di accertamento in ordine alla presenza nel Settore della professionalità richiesta. Il Segretario Generale, o il Direttore Generale ove nominato, può, altresì, richiedere apposito parere al Dirigente del Servizio Personale;
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Segretario, o dal Direttore Generale ove nominato, e, comunque, decorsi 5 giorni dalla

- richiesta del Responsabile competente senza riscontro.
4. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, ogni settore organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 8

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

- 1 Gli incarichi di cui all'art. 1, ivi comprese le collaborazioni ad elevata professionalità, sono conferiti attraverso procedure di selezione con analisi comparativa dei *curricula* professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, la necessità di ricorrere ad incarichi esterni viene resa nota dal Responsabile competente attraverso pubblico avviso di selezione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune per un periodo non inferiore a giorni dieci e non superiore a giorni trenta, nel quale siano evidenziati:
- a) i contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti culturali e professionali, le esperienze richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - e) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - f) la costituzione della commissione qualora in funzione della particolare qualificazione tecnica richiesta si ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula;
 - g) le materie, le modalità ed il numero di giorni di preavviso dell'eventuale colloquio;
 - h) le modalità di realizzazione dell'incarico e il tipo di rapporto;
 - i) il compenso complessivo lordo, sul quale il professionista dovrà praticare l'offerta in termini di ribasso percentuale per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni dalla prestazione;
 - l) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento
 - m) Le dichiarazioni che il professionista dovrà rendere, e cioè:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - godere dei diritti civili e politici (da dimostrare mediante iscrizione nelle liste elettorali);
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimento penale;
 - essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria o iscrizione in ordini e/o albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o dare adeguata dimostrazione della esperienza acquisita nel caso di mestieri artigianali;
 - non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico previsto dalla

normativa vigente nonché dal regolamento comunale sul conferimento degli incarichi;

- non avere un contenzioso in corso con il Comune (è escluso quello tributario)

- Altre dichiarazioni che il Responsabile competente valuterà opportune.

- Ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

Art. 9

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso tenendo conto della congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Qualora, in funzione della complessità o della particolare tecnica richiesta, il dirigente dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione. Il Responsabile competente può avvalersi di un'apposita commissione tecnica interna, anche intersettoriale, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta; nel caso in cui della Commissione dovranno fare parte dipendenti assegnati a Settori diversi da quello che indice la procedura comparativa la competenza per la nomina resta al Segretario Generale, o al Direttore Generale ove nominato;

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente. La graduatoria può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi similari, di cui si manifestasse la necessità, entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

5. Il candidato è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo nel rispetto dell'ordine prioritario di collocazione in graduatoria.

6. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto dalla determinazione a contrattare e deve essere regolato da apposito disciplinare di incarico.

7. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Art.10

Procedure comparative deserte o infruttuose

Nel caso in cui la procedura comparativa vada deserta o la selezione dei candidati sia infruttuosa, il responsabile competente è tenuto a pubblicare un nuovo avviso pubblico per la durata di 5 giorni, eventualmente modificando i contenuti dell'avviso stesso.

Art. 11

Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa e procedere tramite affidamento diretto nei seguenti casi:

a) ove ricorra il requisito della " particolare urgenza" connessa all'attività discendente dall'incarico ovvero quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità / conoscenze / qualificazioni dell'incaricato (tale eccezione dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi);

b) quando si tratti di prestazione lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, e da espletarsi, comunque, nella vigenza dell'incarico, che per motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per garantire il risultato finale complessivo. In tale caso l'attività complementare può essere affidata direttamente al prestatore di incarico principale a condizione che essa non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

c) quando si è in presenza di attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, culturale non comparabili, poiché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui è notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

d) quando risulta acquisita dichiarazione del R.U.P che trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative.

e), quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, in casi di particolare urgenza adeguatamente documentati e motivati, richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate, e non consentono l'esperimento di procedure comparative di selezione. Il ricorso a tale procedura deve essere autorizzato da parte del Segretario, o dal Direttore Generale ove nominato, sentito altresì il Dirigente del Servizio Personale;

f) quando trattasi di importi non superiori ad € 1.200,00 per ciascun incarico dichiarato urgente e, comunque, che nell'ambito di ciascun settore non si superi, per tutti gli incarichi conferiti nell'anno, € 2000,00.

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

Art. 12

Pubblicazione degli incarichi ed efficacia

1. I contratti relativi agli incarichi conferiti non possono acquistare efficacia prima della data di pubblicazione – a cura del Responsabile competente – sul sito internet del Comune del nominativo del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso, degli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento . In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile competente;

2. Copia degli elenchi, con periodicità semestrale, vengono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in conformità a quanto segnalato dai Responsabili Competenti, a cura del 1° Settore-Servizio Gestione del Personale.

Art. 13

Divieti e limiti per l'affidamento di incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione nella forma di lavoro autonomo, non possono essere conferiti:

- a) a dipendenti in servizio presso il Comune anche in regime di part-time;
- b) al personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie o per collocamento in quiescenza per anzianità di servizio; l'incarico può essere conferito solo decorso un quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L. 724/1994;
- c) a soggetti che rivestono incarichi di responsabilità (amministratori, consiglieri, revisori e/o altre cariche comunque denominate in persone giuridiche (enti, istituti, consorsi, società etc.....) che ricevono apporti finanziari con risorse del bilancio comunale e/o comunque che transitano dallo stesso;
- d) a soggetti che abbiano senza giustificato motivo rinunciato, nell'arco del triennio trascorso, ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
- e) a soggetti che abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati da non meno di anni cinque, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione comunale;
- f) a soggetti che abbiano un contenzioso in corso con l'Amministrazione, ad eccezione di quello tributario;
- g) a soggetti che siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- h) a soggetti che siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera in atto in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera g).

2. Nel caso in cui l'incarico abbia ad oggetto una collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze funzionali al raggiungimento degli obiettivi, il contratto può prevedere una casula di esclusività della prestazione a favore del Comune.

3. La persona individuata per lo svolgimento dell'incarico attraverso la procedura comparativa, deve presentare una dichiarazione attestante la professione e/o il suo stato di dipendente pubblico al fine di appurare l'inesistenza di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell'incarico. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia un pubblico dipendente, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

4. Al collaboratore o consulente non possono essere affidati compiti di gestione o di rappresentanza dell'Ente.

5. In nessun caso il rapporto di collaborazione può essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato.

Art. 14

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile competente, formalizza l'incarico conferito, mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, coordinata o continuata;
- c) la durata dell'incarico che deve essere commisurata all'entità dell'attività;
- d) il luogo di espletamento dell'incarico;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- f) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente: non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- g) l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità di pagamento del corrispettivo.
- h) la specifica accettazione senza riserve delle disposizioni del presente regolamento e la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità delle loro applicazioni;
- i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- l) il foro competente in caso di controversia e/o comunque, il foro di Trapani
- m) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003 *l. s. m. i. ; gn*
- n) ogni altro elemento ritenuto utile.

3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, per un periodo non superiore alla metà della durata originaria, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
4. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso per lo svolgimento dell'incarico che deve essere proporzionato alle utilità conseguite dall'ente e calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta, all'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri anche con riferimento a valori di mercato ed alle eventuali tabelle contenenti le tariffe professionali
5. Il pagamento è, comunque, condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione delle fasi dell'attività oggetto dell'incarico e, comunque, è esclusa la possibilità della previsione con cadenza mensile.
6. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
7. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'Ente.

Art. 15

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente si avvale del R.U.P per la verifica periodica del corretto svolgimento dell'incarico, e particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile, sentito il R.U.P può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente insoddisfacenti, il responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art.16

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuata

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporto di collaborazione coordinata e continuata ai sensi dell'articolo 409, n. 3, Cpc, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
4. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico che è formulato sulla base di schemi tipo.
5. Il Responsabile è tenuto a garantire, osservando una adeguata vigilanza, che le modalità di svolgimento della prestazione non siano analoghe a quelle del lavoro subordinato.

Art. 17

Controlli della Corte dei Conti

1. I provvedimenti di conferimento degli incarichi *de quibus*, di importo superiore a €. 5.000,00 devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla pubblicazione, a cura del **Responsabile Competente** alla Corte dei Conti- sezione regionale di controllo, ai fini del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell'art.1, comma 173, della legge n.266/2005. La lettera di trasmissione dovrà riportare anche l'indicazione del sito web ove si è provveduto alla pubblicazione dei dati richiesti dal presente regolamento.

Art. 18

Norma transitoria e disposizioni finali

1. Un estratto del presente Regolamento sarà trasmesso, a cura dell'Ufficio di supporto alle funzioni del Segretario Generale, alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro 30

giorni dalla relativa adozione.

2. Restano fermi i contenuti dell'art. 108 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con la delibera di G.M. n. 136 del 10.07.2003 e s.m.i e dell'art.108 bis, approvato con la delibera di G. M. n. 116 del 15.05.2008, purchè non in contrasto con le norme di cui al presente Regolamento.

